



**COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA DI NUORO**

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 2.3.2020

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE**

Sommario

SEZIONE I - NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	pag.	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag.	3
Art. 2 – Finalità del regolamento	pag.	3
Art. 3 – Fonti normative	pag.	3
Art. 4 – Definizioni	pag.	4
Art. 5 – Modalità di svolgimento	pag.	5
Art. 6 – Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale	pag.	6
Art. 7 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche	pag.	6
SEZIONE II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE	pag.	6
Art. 8 – Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante	pag.	6
Art. 9 – Disciplina del commercio in forma itinerante	pag.	7
SEZIONE III – CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	pag.	8
Art. 10 - Subingresso	pag.	8
Art. 11 – Dimensioni, forma e delimitazioni dei posteggi	pag.	9
Art. 12 – Assenze	pag.	9
Art. 13 – Concessione ed uso dello spazio pubblico	pag.	10
Art. 14– Attrezzature e veicoli	pag.	11
Art. 15 – Norme comportamentali	pag.	12
Art. 16 – Requisiti igienico-sanitari	pag.	12
Art. 17 – Norme comuni	pag.	13
SEZIONE IV – MERCATO SETTIMANALE	pag.	13
Art.18 – Svolgimento del mercato	pag.	13
Art.19 – Criteri di assegnazione	pag.	14
Art. 20 – Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività	pag.	16
Art. 21 – Modalità di assegnazione dei posteggi liberi	pag.	16
Art. 22 – Scambio di posteggio e miglora	pag.	17
Art. 23 – Durata e rinnovi	pag.	17
Art. 24 – Mercati straordinari	pag.	18
Art. 25 – Modifiche, soppressione e spostamento dei mercati	pag.	18
Art. 26 – Registro di mercato graduatoria titolari di posteggio e spuntisti	pag.	18
SEZIONE V – POSTEGGI FUORI MERCATO	pag.	19
Art. 27 – Posteggi per la vendita fuori mercato	pag.	19
Art. 28 – Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi	pag.	19
Art. 29 – Individuazione dei posteggi	pag.	19
Art. 30 – Decadenza	pag.	20
SEZIONE VI –FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO	pag.	20
Art. 31 – Modalità di svolgimento	pag.	20
Art. 32 – fiera in forma promozionale e manifestazioni commerciali a carattere straordinario	pag.	21
Art. 33 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi	pag.	21
Art. 34 – Sanzioni	pag.	21
Art. 35 – Disposizioni in materia igienico-sanitaria	pag.	22
Art. 36 – Norma di rinvio	pag.	22
Art. 37 – Entrata in vigore	pag.	23
ALLEGATO A) ELENCO POSTEGGI FUORI MERCATO	pag.	24

SEZIONE I - NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art.1- Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio dell'attività del commercio al dettaglio svolto sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio del Comune di Bari Sardo;
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello locale e regionale, potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per l'approvazione;
3. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Regolamento si rimanda alle relative disposizioni vigenti.

Art. 2 – Finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento in materia di commercio su aree pubbliche, prevede obiettivi per lo sviluppo del commercio su aree pubbliche con particolare riguardo al miglioramento e riqualificazione delle aree mercatali, attraverso:
 - La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, nell'interesse dei cittadini in modo integrato con le attività di commercio in sede fissa al fine di qualificare e valorizzare complessivamente l'offerta commerciale del territorio;
 - la valorizzazione del lavoro e dei lavoratori che sono coinvolti nel commercio ambulante, con l'obiettivo se possibile di aprire anche a nuovi soggetti (giovani, disoccupati, persone che possono trovare in questa occasione una nuova fonte di lavoro e reddito);
 - la valorizzazione della funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano;
 - l'attenzione al servizio ai cittadini attraverso i mercati su aree pubbliche in quanto spesso bilanciano la chiusura dei negozi di vicinato e l'assenza dei prodotti di filiera spesso non presenti nella grande distribuzione;
 - la tutela del decoro e la promozione della qualità: massima priorità a chi si impegna a investire sulla propria struttura (banco) e a vendere prodotti che rispondono a categorie di qualità;
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti;
 - il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive e la promozione delle produzioni tipiche locali e regionali;
 - la valorizzazione di chi è già titolare di una licenza e ha più esperienza (anzianità).

Art. 3 Fonti normative

1. Il commercio su area pubblica è disciplinato nelle seguenti disposizioni:
 - la Legge Regionale Sardegna n. 5 del 18.05.2006 e ss.mm.ii. regolante la “disciplina generale delle attività commerciali”, come modificata dalla Legge Regionale n° 17 del 6 dicembre 2006 ;
 - la Delibera G.R. Sardegna n. 15/15 del 19.4.2007 e ss.mm.ii relativa ai “criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche”;
 - la Legge regionale n. 24 del 20.10.2016 e ss.mm.ii. e relative Direttive;
 - Decreto Legislativo n° 114 del 31 marzo 1998

Sono quindi fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto applicabili.

Art. 4 Definizioni

1. In conformità alle norme di legge vigenti e per l'ambito di applicazione del presente regolamento vengono riportate le seguenti definizioni:
 - a. **Commercio al dettaglio:** l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
 - b. **Commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - c. **Aree pubbliche:** Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d. **Posteggio:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
 - e. **Mercato:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
 - f. **Fiera o sagra:** la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
 - g. **Fiera promozionale:** la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli, i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale e gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese.
 - h. **Presenze in un mercato:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - i. **Presenze effettive in un mercato/fiera:** il numero di volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;
 - j. **Posteggio libero:** il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
 - k. **Posteggio disponibile:** il posteggio all'interno di un mercato non ancora assegnato o non occupato dal titolare all'ora stabilita e quindi disponibile per l'assegnazione giornaliera agli spuntisti;
 - l. **Opere dell'ingegno:** le opere di scultura, pittura, grafica, letterarie anche su supporto

- informatico, realizzate in modo che la componente artistica finale sia predominante rispetto ad altre funzionalità dell'oggetto d'arte;
- m. **Hobbisti:** quei soggetti (persone fisiche) che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 150,00 (centocinquanta);
 - n. **Cose usate di valore esiguo:** quegli oggetti usati il cui valore unitario è pari a un massimo di euro 150,00 (centocinquanta), per i quali ai sensi dell'art. 247 del regolamento T.U.L.P.S. regio decreto n. 635/1940 non si applicano le disposizioni;
 - o. **Miglioria:** la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato.
 - p. **Scambio:** la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
 - q. **Spunta:** l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
 - r. **Spuntista:** l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
 - s. **Settore merceologico:** la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
 - t. **Tipologie mercatali:** i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
 - u. **Mercato agricolo:** il mercato agricolo disciplinato dal Decreto Ministeriale 20.11.2007.

Art. 5 Modalità di svolgimento:

1. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nell'ambito dei posteggi dati in concessione agli operatori, il Comune di Bari Sardo ha facoltà di imporre particolari limitazioni all'assortimento merceologico nell'ambito del settore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto, anche in posteggi fuori mercato secondo la disciplina prevista nel presente regolamento:

- a. su posteggi dati in concessione per dieci anni, o concessi per un solo giorno o per periodi comunque limitati;
- b. in forma itinerante su qualsiasi area, eccetto che in tutte le vie, piazze e aree escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora siano di particolare pregio culturale e monumentale, per motivi di viabilità, igienico sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro o per altri motivi di pubblico interesse.

3. L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma 1 è soggetto alla presentazione della DUA, dichiarazione unica auto certificativa ai sensi della L.R. 24/2016.

4. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale.

5. La DUA per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è presentata al Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. La stessa abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Art. 6 - Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche sono quelli previsti dall' art. 2 e 15 della L.R. 18.05.2006 n. 5 e successive modificazioni, dal D.lgs. 31.03.1998 n.114 e dagli atti amministrativi attuativi delle medesime disposizioni ai quali si rinvia.
2. In particolare, per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

Art. 7 – Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.
2. Le procedure inerenti le autorizzazioni relative alle le attività disciplinate dal presente regolamento, sono organizzate con criteri di unità, uniformità ed omogeneità.
3. Sono fatte salve le disposizioni in materia di SUAPE di cui alla Legge Regionale 20 ottobre 2016, n. 24 e alle direttive attuative adottate dalla Regione Sardegna.
4. Come previsto dalla disciplina regionale, sono escluse dal campo di competenza del SUAPE “le concessioni, incluse le concessioni di spazio pubblico, solo qualora il rilascio delle stesse sia sottoposto ad una procedura di evidenza pubblica”.
Tali concessioni, in quanto riguardanti la concessione di aree per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate dal presente regolamento e dal regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP.

SEZIONE II-COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 8 - Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante avviene secondo le seguenti prescrizioni:
 - a) può essere svolto su tutte le aree pubbliche, tranne quelle individuate nel successivo comma 2;
 - b) in caso di vendita effettuata mediante veicoli, la sosta deve avvenire osservando le norme del codice della strada, e comunque in zone dove non sia recato intralcio alla circolazione;
 - c) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito purché il transito e la sosta siano conformi alle disposizioni del Codice della Strada e siano rispettate le norme sanitarie vigenti. Ogni eventuale violazione alle disposizioni del Codice, oltre che all'applicazione delle specifiche sanzioni, costituisce anche violazione alle disposizioni del presente regolamento;
 - d) l'attività di vendita itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al suo trasporto;
 - e) il veicolo utilizzato, pur nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti, potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto in modo tale da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti;
 - f) l'esercente potrà sostare in uno stesso luogo complessivamente per non più di due ore, e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento della compravendita con l'acquirente;
 - g) in ogni caso, l'esercente non potrà rimanere nella stessa posizione in assenza di clienti, attendendo l'arrivo di acquirenti, per oltre dieci minuti consecutivi;
 - h) trascorsi i termini sopra riportati, l'esercente dovrà spostarsi di almeno **300 metri**;
 - i) è fatto divieto di effettuare richiami con apparecchi fonografici in tutto il territorio comunale, per più di un'ora consecutiva;

j) al termine delle operazioni di vendita, l'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante non è permesso nell'ambito delle seguenti zone del territorio comunale:

- Nella via Tortoli – direzione Tortoli, a partire dalla Piazza Brigata Sassari fino all'inizio dello spazio pubblico (fianco immobile Sig. Cuccu Gianni);
- Nella via Tortoli – direzione Tortoli, a partire dalla fine dello spazio pubblico (fianco immobile Sig. Cuccu Gianni) fino a piazzetta comunale intersezione via Iglesias;
- Nella via Cagliari – direzione Cagliari, a partire dalla Piazza Brigata Sassari fino al n° civico n° 117;
- Nella via mare – direzione loc. La Torre, a partire da incrocio “ Funtanedda “ fino a Piazzetta comunale intersezione via Tirreno
- Nel C.so Vittorio Emanuele – direzione Lanusei, a partire dalla Piazza Brigata Sassari fino a civico 55-57;
- Nel C.so Vittorio Emanuele – direzione Lanusei, a partire civico 55-57 fino a civico fianco (hotel Teccu);

3. L'esercizio del commercio itinerante è altresì sempre vietato per ragioni igienico sanitarie, nel caso in cui s'intenda porre in vendita carne e pesce, anche con furgoni attrezzati.

4. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni della settimana esclusa la domenica, nel periodo estivo; nel periodo invernale gli orari sono i seguenti dalle 08:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

5. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, e dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., è consentito l'utilizzo di strumenti fonici per la pubblicità sonora del commercio in forma itinerante, con limitazione ai soli orari antimeridiani.

6. In occasione di particolari eventi o ricorrenze, il Sindaco può autorizzare temporaneamente l'esercizio del commercio in forma itinerante in deroga ai limiti riportati ai commi 2 e 3.

7. Gli organi di Polizia Locale hanno facoltà di ordinare oralmente l'allontanamento in qualsiasi momento, purché motivato da ragioni di sicurezza pubblica o di circolazione.

8. Per i produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo.

Art. 9 - Disciplina amministrativa del commercio in forma itinerante

1. L'avvio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante è soggetta alle norme di cui al procedimento unico di cui al titolo primo della parte seconda della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24, e alle direttive in materia di SUAPE, adottate dalla Giunta Regionale, alle quali si rinvia.
2. Il titolo che si forma nell'ambito del procedimento unico di cui al presente articolo abilita: alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
 - a. alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - b. all'esercizio dell'attività nelle fiere su tutto il territorio nazionale;
 - c. all'esercizio dell'attività nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.

3. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo da differenziarsi dal commercio con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore.

SEZIONE III – CRITERI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 10 - Subingresso

1. Il trasferimento per atto tra vivi deve essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e il subentrante è tenuto ad inviare specifica pratica al Settore competente attraverso il portale regionale SUAPE entro 60 giorni dalla stipula dell'atto. In caso di trasferimento di azienda il subentrante deve continuare ad esercitare l'attività nel medesimo settore.
2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti professionali, deve presentare la DUA entro tre mesi dal decesso del titolare, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, anche in assenza dei requisiti di cui articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010 (requisiti morali e professionali), pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
3. In caso di presenza di più eredi, il subentrante dovrà allegare una dichiarazione firmata in cui ciascuno degli altri eredi rinuncia espressamente al subentro nell'attività del deceduto.
4. La cessione o gestione dell'azienda a terzi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo determina la decadenza della DUA e della concessione di posteggio.
5. In caso di subingresso le presenze maturate nel mercato riferite allo stesso settore merceologico si trasmettono dal precedente titolare al subentrante.
6. Il subentrante prima del subingresso è tenuto ad accertare che non sia intervenuta la decadenza del posteggio che intende acquisire e l'assenza di morosità sul pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, tramite verifica presso gli uffici del settore competente.
7. Non può essere ceduta l'attività in caso di morosità del cedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il procedimento di subingresso potrà essere istruito qualora il subentrante accetti di accollarsi il debito del cedente e lo estingua prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA. Anche i subentranti già concessionari di posteggio devono essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate. In caso di morosità, le stesse devono essere estinte prima della reintestazione del titolo autorizzativo/concessorio/DUAAP/DUA.
8. In caso di decadenza accertata dopo la stipula dell'atto di subingresso, l'ufficio competente provvederà a dichiarare la decadenza della titolarità del posteggio, notificandola al cedente e al subentrante e il posteggio rientrerà nella disponibilità del Comune.
9. Il trasferimento dell'azienda o del ramo d'azienda sono consentiti a condizione che il subentrante dimostri di possedere, al momento dell'acquisto, i requisiti morali e professionali (in caso di prodotti alimentari) previsti dalla normativa vigente.
10. Il posteggio assegnato agli imprenditori agricoli può essere trasferito solo nel caso in cui il produttore trasferisca l'intera azienda agricola ad altro imprenditore agricolo.
11. Il subingresso per atto tra vivi in un'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo fra

parenti o affini entro il quarto grado del titolare della ditta individuale, o di uno dei soci in caso di società. A tal fine, occorre presentare una dichiarazione autocertificativa, secondo le modalità previste all'articolo precedente, dichiarando la relazione di parentela intercorrente fra cedente e subentrante. In carenza di detto requisito, la comunicazione di subingresso è inefficace ancorché accompagnata da un atto pubblico già rogato.

12. La comunicazione di subingresso di cui al comma precedente è efficace sin dalla data di presentazione presso il SUAPE.

13. L'ufficio competente materia di concessione dei posteggi e/o del suolo pubblico provvede a formalizzare la voltura della concessione di suolo pubblico nei confronti del subentrante.

14. Qualora si verifichi la cessione o l'affidamento dell'azienda in difformità da quanto disposto al comma 1, il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività viene revocato.

15. L'acquirente o comunque il subentrante potrà, eventualmente, partecipare ai bandi di assegnazione dei posteggi con l'anzianità di presenza maturata dall'azienda acquisita.

16. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Art. 11 - Dimensioni, forma e delimitazione dei posteggi

1. I posteggi di ciascun settore merceologico sono delimitati da strisce e numerati.
2. Le dimensioni, per i mercati esistenti, restano quelle già precedentemente autorizzate.
3. Le dimensioni globali delle aree occupate nei mercati devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
4. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punto vendita, nelle aree in cui è consentito.
5. In caso di istituzione di nuovi posteggi o ridimensionamento di quelli già esistenti, la superficie ordinaria per i posteggi è:
 - per i posteggi ordinari, di mq 16 (4 x 4)
 - per la sistemazione di mezzi di dimensioni maggiori, può essere previsto fino al 15% di posteggi di mq 20 (5 x 4);
6. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiori a metri 2,50.
7. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato libero da cose e attrezzature.
8. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2,00 misurati nella parte più bassa.
9. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività, salvo eventuali deroghe deliberate dal Consiglio Comunale per particolari tipologie di mercati.

Art. 12 - Assenze

1. L'operatore titolare della concessione/autorizzazione che non sia presente nell'area di fiera o mercato assegnata entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita, è considerato assente e sarà consentita l'assegnazione del posteggio temporanea in quel giorno in base alle graduatorie

esistenti.

2. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quale peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.

3. Qualora l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o ferie si procede alla revoca della concessione del posteggio.

4. In caso di assenza giustificata ai sensi del comma precedente, il documento dimostrativo (certificato medico o simili) dovrà essere esibito, a pena di invalidità, entro un mese dall'inizio del periodo di assenza.

Art. 13 - Concessione ed uso dello spazio pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento comunale vigente in materia di applicazione della TOSAP.
2. In caso di mancato pagamento, il Servizio competente provvederà all'avvio del procedimento di revoca della concessione di posteggio, assegnando un termine di 30 gg. dalla notifica dello stesso per effettuare il pagamento. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione di posteggio si intenderà automaticamente decaduta, fermo restando il proseguo dell'attività di accertamento e di riscossione del tributo da parte del servizio competente.
3. Nell'ambito dello stesso mercato nessun commerciante può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente.
4. L'operatore commerciale può porre in vendita esclusivamente i prodotti indicati nell'atto di concessione, nel rispetto della categoria merceologica prevista per il posteggio concesso, nel rispetto delle disposizioni igienico –sanitarie e di sicurezza.
5. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui d'ogni genere. L'operatore dovrà raccogliere i rifiuti prodotti durante l'attività entro appositi contenitori o sacchetti, al fine di evitarne la dispersione nell'ambiente circostante. Al termine della vendita, tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso i contenitori, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, installati dal Comune.
6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti.
7. È assolutamente vietata la rimozione di qualsiasi elemento architettonico e di arredo urbano. In particolare, per il montaggio delle strutture, è proibito conficcare sul suolo chiodi, picchetti, viti con tasselli, nonché utilizzare, per i mezzi e per le strutture espositive, stabilizzatori, ancoraggi o sostegni di qualsiasi genere che possano usurare o danneggiare la superficie della pavimentazione, gli alberi e le recinzioni attigue all'area mercatale. Sono altresì vietate applicazioni di pellicole, vernici o resine nonché versamento di olii derivanti dalla sosta dei furgoni negli spazi di sosta od altro che possa danneggiare la superficie della pavimentazione.

8. I titolari dei posteggi sono responsabili dei danni arrecati al suolo occupato e alle aree prospicienti e retrostanti il loro banco di vendita.
9. E' vietato l'utilizzo di generatori di corrente elettrica a motore, con esclusione di quelli incorporati nei mezzi attrezzati adibiti alla vendita di generi alimentari.
10. Non possono essere detenute bombole di gas GPL in utilizzo o deposito superiore complessivamente a 75 (settantacinque) Kg; non è consentito detenere bombole, anche se vuote, se non collegate agli impianti.
11. I cartellini indicanti i prezzi delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico e devono contenere tutte le indicazioni previste dalle norme vigenti.
12. L' esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:
 - atto abilitativo per la vendita sulle aree pubbliche;
 - atto di concessione del posteggio;
 - ricevuta di pagamento della TOSAP.

Art. 14- Attrezzature e veicoli

1. Il banco vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato, come individuato dalle apposite linee di demarcazione.
2. Le merci devono essere esposte all'altezza minima di cm.50. Le eventuali tende di protezione al banco di vendita dovranno essere collocate ad un'altezza dal suolo tale che il bordo inferiore della medesima non risulti inferiore a mt. 2.
3. Ai soli venditori di calzature, casalinghi, piante e fiori, ferramenta, macchine agricole e oggetti comunque ingombranti è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre all'interno dell'area assegnata.
4. E' permesso appendere lungo il bordo esterno della copertura capi d'abbigliamento o altra merce, purché ciò non costituisca pericolo e non ostacoli il normale transito del pubblico.
5. Tutti i venditori devono osservare l'allineamento dei banchi di vendita sulla parte frontale. Tale disposizione deve essere osservata anche da coloro che effettuano la vendita con automezzo.
6. E' fatto divieto, nelle ore riservate alla vendita, di tenere nelle corsie pedonali carrelli o altro con esposizione di merce che possa ostacolare il normale transito al pubblico.
7. E' fatto obbligo agli operatori commerciali che effettuino la vendita mediante autoveicoli di tenere i propri mezzi entro lo spazio assegnato.
8. Durante l'orario di mercato e fino a due ore dopo il termine delle vendite è vietata la circolazione e la sosta all'interno del mercatini di tutti i veicoli. Fanno eccezione i mezzi degli organi di Polizia Locale, Polizia stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ambulanze e i mezzi di vigilanza e soccorso in generale.
9. Nelle aree di mercato, è istituito il divieto di sosta a partire da due ore prima e fino a due ore dopo il termine delle operazioni di vendita.

10. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere di ingegno, eccezione fatta per attività senza scopo di lucro debitamente autorizzate.

Art. 15 - Norme comportamentali

1. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono:

- a) esercitare la loro attività senza arrecare danni o fastidi agli altri esercenti;
- b) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza e degli altri operatori;
- c) rispettare tutte le disposizioni impartite dagli agenti di polizia e dagli incaricati del Comune;
- d) adempiere a tutte le disposizioni di carattere igienico-sanitarie e amministrative;
- e) curare la pulizia del posteggio e delle attrezzature impiegate.

2. Gli esercenti l'attività commerciale su aree pubbliche devono avere cura di non danneggiare le piante, la pavimentazione e l'arredo urbano del posto loro assegnato. I contravventori, oltre alle misure disciplinari, dovranno risarcire i danni derivanti dagli atti compiuti.

3. Al fine di garantire il miglior funzionamento del mercatini è fatto divieto di usare qualsiasi tipo d'apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni nonché attirare l'attenzione con cenni, avvisi o modi di fare insistenti, petulanti o molesti.

4. I venditori di materiale audio (cd, musicassette, etc.) per lo svolgimento delle loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né il pubblico.

Art. 16 - Requisiti igienico-sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari e la somministrazione d'alimenti e bevande sulle stesse aree, devono essere effettuati nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che questi siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Tali modalità ed attrezzature devono essere conformi alle norme vigenti; la verifica spetta alla competente Azienda Sanitaria, a seguito della notifica di cui al successivo art. 27.

3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, quali i surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste d'allacciamento alla rete elettrica, salvo che non si utilizzino veicoli o altri mezzi in possesso delle caratteristiche prescritte dalle norme vigenti.

4. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce, al fine di evitare danni o contaminazioni degli alimenti; particolari protezioni dovranno essere usate da chi commercia animali vivi.

5. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione professionale prevista dalla L.R. n° 5/2006 per tale attività.

6. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere nelle aree pubbliche.

Art. 17 - Norme comuni

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle aree demaniali o comunque non a diretta disposizione del Comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.
2. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sulla dichiarazione autocertificativa.
3. In caso di assenza del titolare o dei soci l'esercizio dell'attività è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari.

SEZIONE IV – MERCATO SETTIMANALE

Art. 18 - Svolgimento del mercato

1. Il mercato settimanale per il commercio al dettaglio dei generi alimentari e non alimentari si svolge, con cadenza settimanale, nella giornata di sabato, nella Piazza Repubblica, come verrà indicato in successiva planimetria da approvarsi con apposita Deliberazione di Giunta Comunale e nella quale saranno evidenziati in particolare:
 - a. l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b. il numero totale dei posteggi così suddivisi:
 - N. 33 posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche, di cui.
 - N. 7 riservati alla vendita di prodotti alimentari;
 - N.21 riservati ad altri prodotti;
 - N. 5 riservati ai produttori agricoli;
 - c. la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione ed articolazione;Quando il giorno di mercato ricade in un giorno festivo gli operatori possono ugualmente svolgere la loro attività.
2. In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Sindaco, in accordo con il Servizio di Polizia Locale.
3. L'orario di vendita è lo stesso per tutti gli operatori del mercato, a prescindere dalle merceologie trattate:
 - Le operazioni di vendita si svolgono dalle ore **7.00** alle ore **14:00**.
4. L'accesso all'area del mercato è consentito:
 - ai concessionari dalle ore **6.30** alle ore **08:30**;
 - agli spuntisti dalle ore **08:00** alle ore **8.30**.
6. L'orario di allestimento dei posteggi è il seguente:
 - periodo estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) dalle ore 6.30 alle ore 8,00;
 - periodo invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile) dalle ore 7.00 alle ore 8.30.
7. In ogni caso, gli spazi comuni dovranno essere lasciati liberi da ogni veicolo, mezzo o attrezzatura destinati all'attività di vendita entro e non oltre le ore **8.30**.
8. Il posteggio dovrà essere lasciato libero dalle attrezzature e sgombrato da rifiuti non prima delle ore 12.30 ed entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita.

9. In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari anche domenicali, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.

10. Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50/7° comma del D.Lgs. n. 267/2000, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative

11. Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:

- a. l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- b. l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- c. l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio,
- d. l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie;
- e. l'orario entro il quale gli operatori spuntisti devono presentarsi per le operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non assegnati;
- f. le sanzioni per le violazioni delle norme di cui alle precedenti lettere.

Art. 19- Criteri di assegnazione dei posteggi

1. E' confermata ogni assegnazione di posteggio in vigore effettuata precedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I posteggi del mercato vengono assegnati mediante una procedura selettiva ad evidenza pubblica.

3. Il competente servizio comunale provvede ad avviare il procedimento di concessione dei posteggi del mercato mediante l'approvazione e pubblicazione di apposito bando:

- per le nuove disponibilità, entro sessanta giorni dal momento in cui uno o più posteggi siano stati istituiti o siano tornati nella disponibilità dell'Amministrazione e non vi sia una graduatoria in corso di validità per la riassegnazione dello stesso;
- in caso di posteggi che risultassero vacanti a causa di un numero di partecipanti al bando inferiore alla disponibilità, con cadenza annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

4. Il bando comunale, che deve essere pubblicato all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni, deve contenere:

- a. l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
- b. l'elenco dei posteggi riservati ai produttori agricoli;
- c. l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, per l'individuazione delle quali si deve fare riferimento a quelle già esistenti, inserendo, tramite bando, specializzazioni merceologiche che favoriscano la pluralità dell'offerta al consumatore. Nel caso di affidamento di posteggio per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza del titolo abilitativo, la specializzazione merceologica attribuita al posteggio medesimo;
- d. i criteri che verranno applicati per la formazione della graduatoria;
- e. la possibilità di rinnovo, al termine della durata della concessione, le condizioni e le modalità di presentazione della richiesta di rinnovo;
- f. il termine entro il quale il competente servizio del Comune redige le graduatorie e adotta il provvedimento finale di concessione.

5. Il bando deve essere trasmesso, al momento della pubblicazione ,alle associazioni delle categorie interessate, garantendone la massima pubblicizzazione.
6. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure ad evidenza pubblica di cui al comma precedente, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) Maggiore numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
 - d) In ulteriore subordine progressivo:
 - presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - numero familiari a carico;
 - anzianità del richiedente;
 - anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
7. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia Locale. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.
8. La graduatoria di cui al precedente comma 2 ha valore per tre anni dalla sua approvazione. Durante tale periodo, ogni posteggio resosi disponibile verrà assegnato in ordine di graduatoria.
9. Qualora fossero presenti domande di migioria, queste saranno accolte con diritto di prelazione rispetto alle nuove assegnazioni. Il posteggio lasciato libero dall'operatore che si sposti in una nuova posizione sarà quindi assegnato seguendo la medesima graduatoria.
10. Il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 228/2001 sarà pari al 30% del totale dei posteggi di cui è prevista la concessione nell'ambito del mercato. Tale riserva non si applica per i mercati in cui non sia prevista la vendita nel settore merceologico alimentare.
11. Fatte salve le assegnazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente regolamento in caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione a seguito di cessazione o revoca, verrà data priorità ai produttori agricoli fino alla copertura dei posti ad essi riservati.
12. In caso di mancata assegnazione di posteggi ai produttori agricoli, a causa di un numero di domande inferiore alla disponibilità effettiva, si procederà ad assegnare gli stessi agli operatori del settore alimentare, in ordine di graduatoria.
13. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione decennale ai produttori agricoli è effettuata secondo i criteri stabiliti dal precedente comma 4. Per questa particolare categoria di operatori, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese è da intendersi con riferimento alla data di iscrizione alla camera di commercio in qualità di coltivatori diretti.
14. In caso di assenza dell'operatore titolare della concessione, ancorché si tratti di produttore agricolo, l'assegnazione giornaliera verrà fatta con i criteri di cui al successivo art. 17.
15. L'accertamento delle presenze dichiarate in sede di istanza avverrà mediante consultazione delle graduatorie delle presenze maturate nei singoli mercati e annualmente predisposte dalla Polizia

Locale. Ogni presenza maturata ha valore rispetto ad una sola autorizzazione, ed in caso di cessione d'azienda viene trasferita al soggetto subentrante.

16. La concessione del suolo pubblico viene rilasciata dall'ufficio solo previa assenza di morosità per tassa occupazione di suolo pubblico, salvo piano di rientro morosità in corso, che dovrà essere autocertificata dal richiedente e verificata, prima del rilascio, presso il concessionario della riscossione o il competente servizio tributi.

17. L'Amministrazione potrà, tuttavia, in modo autonomo e incontestabile modificare in diminuzione la superficie assegnata per esigenze connesse alla viabilità, anche pedonale e interna al mercato, igienico sanitarie e di sicurezza.

18. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, e può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile purchè dello stesso settore merceologico.

19. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Art. 20 - Iter amministrativo per l'esercizio dell'attività

1. A seguito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 15 il competente Servizio provvede ad un provvedimento espresso di concessione del posteggio.

2. Qualora l'assegnatario del posteggio sia già in possesso di un titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche, questi potrà esercitare l'attività sin dalla data di emissione della concessione del posteggio. Per i nuovi operatori, per poter esercitare l'attività sarà necessario presentare la dichiarazione autocertificativa, secondo i criteri generali riportati al precedente art. 6.

3. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale, nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono nell'ambito di tutto il territorio nazionale.

Art. 21 - Modalità di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'operatore concessionario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro le ore 08:30, è considerato assente e si procede all'assegnazione temporanea del posteggio ad altro operatore.

2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non ancora assegnati, è effettuata giornalmente fra i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, muniti del titolo abilitativo, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze nel mercato, con priorità allo stesso settore merceologico indicato per tale posteggio, secondo la graduatoria predisposta dal competente servizio. In caso di parità di presenze nel mercato, si terrà conto dell'anzianità di iscrizione nel Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche, maturata anche in modo discontinuo, dall'operatore.

3. La Polizia Locale cura la registrazione in apposito elenco delle presenze per i singoli mercati provvedendo alla trasmissione dei dati a richiesta dei vari settori.

4. Nell'assegnazione dei posteggi liberi viene garantita una riserva per i produttori agricoli pari al 30% dei posteggi disponibili in tale giornata. Si seguono i criteri di priorità di cui al precedente

comma 2. In caso di mancata assegnazione ai produttori agricoli, a causa di un numero di presenti inferiore ai posti riservati, si procederà ad assegnare gli stessi agli altri operatori, con priorità al settore alimentare, e di seguito alla produzione di artigianato tipico e tradizionale, alle produzioni di carattere prettamente stagionale, e, in ultima analisi, a produzioni regionali la cui tipologia è assente dal mercato, secondo i criteri indicati al comma 2.

5. Il titolo abilitativo degli operatori su area pubblica che otterranno la concessione giornaliera del posteggio occasionalmente libero, sarà costituito dal titolo per l'esercizio dell'attività in forma itinerante integrato dalla attestazione di avvenuto pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.

6. L'assegnazione dei posteggi disponibili ha validità giornaliera.

7. Il posteggio libero è riservato agli operatori itineranti e non può essere mai oggetto di concessione.

8. Agli operatori partecipanti alla spunta a cui non è stato possibile assegnare un posteggio verrà comunque conteggiata la relativa presenza da parte degli addetti la Polizia Locale.

9. Non sarà riconosciuta alcuna presenza all'operatore che abbia ottenuto in assegnazione temporanea un posteggio e che rinunci senza valido motivo ad esercitarvi l'attività di vendita.

10. L'assenza ingiustificata in un anno solare alle operazioni di spunta determina l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 22 - Scambio di posteggio e miglioria

1. Sono possibili miglorie di posteggio e scambi tra concessionari.

2. Le miglorie e gli scambi sono effettuati su base volontaria e con il consenso degli operatori interessati.

3. In caso di concomitanza tra domande di cambio posteggio e domande di nuova assegnazione, prevale la domanda di cambio di posteggio.

4. Lo scambio di posti fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi, a seguito di presentazione di un'apposita istanza sottoscritta da entrambi gli operatori interessati. Successivamente si provvederà all'annotazione della variazione del posteggio sulle concessioni, previa verifica della regolarità dei pagamenti dovuti.

5. Gli operatori interessati ad effettuare una miglioria dovranno rivolgere domanda scritta al Comune. Per spostamenti verso posteggi da assegnare, si applica quanto previsto dal precedente art. 17. Gli spostamenti verso posteggi di cui non sia prevista l'assegnazione possono essere consentiti a condizione che ciò non pregiudichi l'assetto generale del mercato e la suddivisione delle categorie merceologiche pianificata dall'Amministrazione.

Art. 23 - Durata e rinnovi

1. La concessione di posteggio ha durata decennale, tale da non limitare la libera concorrenza e allo stesso tempo garantire l'ammortamento degli investimenti, ad eccezione dei casi particolari di concessioni temporanee o stagionali, feste, ferie promozionali eccezionali, mercati straordinari.

2. Al termine del periodo di cui al comma 1, previa richiesta da parte del concessionario da far pervenire almeno tre mesi prima della scadenza, la concessione può essere rinnovata per ulteriori

dodici anni.

3. Condizione per il rinnovo della concessione sono:

- Il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente regolamento
- l'assenza di morosità definitivamente accertate;
- l'assenza di sanzioni a causa della violazione delle norme del presente regolamento;
- l'assenza di situazioni che inibiscono lo svolgimento di una attività commerciale.

Sono fatti salvi i casi in cui il Comune disponga di non procedere al rinnovo, nei casi previsti dalla legge o per motivi di pubblico interesse.

Art. 24 - Mercati straordinari

1. In prossimità di particolari ricorrenze, o durante la stagione turistica, sarà possibile effettuare mercati straordinari, consistenti nella ripetizione del mercato settimanale in giornate supplementari, previa emanazione di uno specifico provvedimento del Responsabile del Servizio.

Art. 25- Modifiche, soppressione e spostamento dei mercati

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse procedure previste per la istituzione di nuovi mercati.

2. Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, se non già previsti nel presente Regolamento, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

Art. 26 - Registro di mercato graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

1. Presso il Servizio di Polizia Locale del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a. la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merce esclusiva;
- b. l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- c. il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori merceologici in base alla: maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricava bile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa; maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata;
- d. il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
 - maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa autocertificata.

2. Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente per il settore alimentare e non alimentare e per i posteggi a merceologia vincolata.

3. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Servizio di Polizia Locale.

SEZIONE V - POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 27– Posteggi per la vendita su aree fuori mercato

1 . I posteggi fuori mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, singoli o in raggruppamento, sono individuati con il presente Regolamento Comunale.

2 E' possibile individuare nuovi ulteriori posteggi con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.

3 . Il Comune, può adottare tutti i provvedimenti necessari, compresi trasferimenti e ricollocazione dei posteggi già assegnati, per esigenze di traffico, viabilità, urbanistiche e di pubblico interesse. In caso di trasferimento e ricollocazione si procede alla riassegnazione dei nuovi posti tra gli interessati, nel rispetto della graduatoria redatta a seguito di procedura ad evidenza pubblica, utilizzando quale criterio prioritario quello della anzianità maturata anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di rilascio della autorizzazione amministrativa per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Art. 28 - Criteri per l'assegnazione pluriennale dei posteggi

1. La concessione del posteggio che ha validità decennale, può essere rinnovata per lo stesso periodo e per una sola volta, con apposito provvedimento e viene comunque rilasciata, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica che ha avvio con la pubblicazione di un bando pubblico per un periodo di almeno 15 giorni. Il bando comunale, deve essere pubblicato all'albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni, nel rispetto delle norme di cui all' art. 15 del presente regolamento.

2. Nel bando devono essere indicati i criteri utilizzati per la formazione della graduatoria finalizzata all'assegnazione del posteggio previsti dall'art. 6 dell'Allegato alla Deliberazione della giunta Regionale n° 15/15 del 19/04/2007, in materia di commercio su area pubblica.

3. Per l'assegnazione di nuova istituzione si utilizzeranno i seguenti criteri:

- a. Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
- b. richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
- c. richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
- d. In ulteriore subordine progressivo:
 1. presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 2. numero familiari a carico;
 3. anzianità del richiedente;
 4. anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
 5. anzianità di iscrizione al registro delle imprese.

Art. 29 - Individuazione dei posteggi

1. I posteggi fuori mercato, istituiti nel territorio comunale, vengono individuati nel presente regolamento , con apposito elenco distinto per localizzazione del posteggio stesso, con l'indicazione del periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche , modalità di svolgimento dell'attività, destinazione ed eventuale specializzazione merceologica.

2. I posteggi fuori mercato osservano gli stessi orari del commercio in forma itinerante, sia in

relazione alla vendita (commercio al dettaglio) sia in relazione alla somministrazione (pubblici esercizi), ferma restando la possibilità di stabilire una specifica e differente disciplina con provvedimento del Sindaco o del Responsabile del Servizio competente nel rispetto delle competenze di ognuno.

3. Il presente regolamento individua i posteggi fuori mercato da concedere previa procedura ad evidenza pubblica e secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente regolamento. I posteggi fuori mercato sono indicati nella tabella allegata sotto la lett. A). Con successiva Deliberazione di Giunta Comunale verrà approvata la relativa planimetria.

Art. 30 - Decadenza

1. Il titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività su area pubblica, oltre a quanto previsto dagli ulteriori articoli del presente regolamento, decade qualora il titolare:

- non utilizzi il posteggio assegnato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi (ad esclusione dei posteggi del mercato estivo), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio, da comprovarsi secondo le modalità prescritte nel presente regolamento;
- non risulti più provvisto dei necessari requisiti soggettivi ed idonei allo svolgimento dell'attività;
- in presenza di gravi violazioni delle prescrizioni in materia urbanistica ed igienico-sanitaria.

SEZIONE VI - FIERE, SAGRE E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 31 – Modalità di svolgimento.

1. Per fiere o sagre locali si intendono le manifestazioni che si svolgono in determinati periodi dell'anno in occasione di ricorrenze religiose, eventi culturali, sportivi, folcloristici, tradizionali locali, che si svolgono sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità.
2. L'Ufficio competente provvede all'assegnazione temporanea di posteggi per il commercio su area pubblica nelle strade, piazze limitrofe o prospicienti l'area interessata dagli eventi stessi, subordinatamente al parere favorevole della Polizia Locale in merito agli aspetti della circolazione stradale e al numero di concessioni assegnabili.
3. Per partecipare gli operatori devono:
 1. essere in possesso di Autorizzazione di commercio su aree pubbliche;
 2. presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione.
4. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini saranno ammessi a partecipare dopo l'esaurimento della graduatoria.
5. La priorità nella graduatoria di ammissione è data dal maggior numero di presenze.
6. Possono essere privilegiate le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare.
7. Laddove l'area lo consenta, possono partecipare, oltre agli operatori già autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, anche gli imprenditori agricoli e i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni in modo del tutto sporadico ed occasionale.

8. La presenza effettiva in una festa o sagra locale è riconosciuta solo a condizione che all'operatore sia stato comunicato l'accoglimento della domanda e abbia pagato i relativi tributi.

Art. 32 – Fiere in forma promozionale e manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

1. Sono le manifestazioni a carattere straordinario a cui possono partecipare:
 - a) gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - b) i produttori agricoli;
 - c) i soggetti che non esercitano l'attività commerciale ma vendono opere dell'ingegno, realizzazioni hobbistiche o altri beni o prodotti in modo del tutto sporadico ed occasionale;
 - d) gli imprenditori individuali e le società iscritte nel registro delle imprese.

Art. 33 – Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi

1. L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione temporanea di posteggio dopo la pubblicazione di uno specifico Bando e la redazione di un'apposita graduatoria.
2. Nel Bando sono specificate: la specializzazione merceologica richiesta e la relativa modalità di presentazione della domanda e il dettaglio sul calcolo dei punteggi.
3. I Bandi devono essere pubblicati all'albo pretorio del Comune, almeno 30 giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande. I suddetti termini possono essere ridotti per motivate esigenze formalmente dichiarate dall'amministrazione.
4. Possono essere gestite e organizzate dalle Associazioni di Categoria o da Enti e Associazioni preposte alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all'integrazione tra culture diverse, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive.
5. L'Ufficio comunale competente rilascia la concessione temporanea di suolo pubblico complessivo per lo svolgimento delle manifestazioni al soggetto organizzatore, il quale dovrà indicare le tipologie dei prodotti da promuovere. Le graduatorie relative ad eventuali operatori verranno stilate dall'ufficio competente comunale nel rispetto dei criteri di priorità stabiliti dalle normative vigenti e nel rispetto delle regole igienico sanitarie.

Art. 34 – Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di legge vigenti sono punite in base alle sanzioni previste dalla legge stessa. In particolare:
 - le violazioni alle disposizioni della Legge Regionale n° 5/2006 sono punite con le sanzioni previste dagli artt. 17 e 18 della stessa norma;
 - le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite con le sanzioni previste dal D.Lgs. n° 193/2007;
 - le violazioni alle disposizioni in materia di pubblica sicurezza e polizia amministrativa sono punite con le sanzioni di cui al titolo I, capo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
2. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento, che non costituiscano violazione delle norme di Legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi e per gli effetti della Legge n° 3/2003.

Art. 35- Disposizioni in materia igienico-sanitaria

1. Tutte le attività commerciali del settore alimentare sono tenute ad effettuare la notifica igienico-sanitaria di cui all'art. 6 del Regolamento CE n° 852/2004, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n° 193 del 06/11/2007 e dal presente regolamento. In particolare, la notifica sarà necessaria in tutti i casi di:

- avvio di nuova attività;
- trasferimento dell'attività;
- modifiche alle attrezzature, agli arredi ed agli impianti;
- modifiche alla tipologia dell'attività svolta;
- subentro nella titolarità dell'esercizio.

Non è richiesta una nuova notifica per ogni assegnazione di posteggio in capo alla stessa ditta, qualora non vengano utilizzate attrezzature ed installazioni particolari.

2. Le notifiche di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice copia presso il Comune di Bari Sardo attraverso la modulistica all'uopo predisposta, unitamente alla seguente documentazione:

- planimetria del posteggio o della zona di esercizio, con l'indicazione della disposizione delle attrezzature utilizzate;
- relazione descrittiva degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal titolare;
- relazione descrittiva della produzione e/o distribuzione (elenco prodotti finiti, eventuali materie prime, potenzialità produttiva e/o distributiva, ciclo o cicli di produzione e/o distribuzione, indicazione del numero di dipendenti/addetti, distinti per sesso e mansione) con indicazione dei sistemi scelti per assicurare la salubrità e la conservazione delle sostanze alimentari, a firma del titolare.

3. Le tre copie dell'intera documentazione indicata al comma 2 saranno così utilizzate:

- una copia, completa degli estremi di ricezione da parte del Comune, sarà trattenuta dal richiedente e conservata presso l'esercizio, a disposizione per i controlli degli organi di vigilanza;
- una copia sarà trattenuta agli atti del Comune;
- una copia sarà tempestivamente inoltrata, a cura del Comune, all'Azienda Sanitaria competente, per i controlli di competenza.

4. Indipendentemente dalla tipologia dell'attività e dalla fattispecie oggetto di comunicazione, tutte le notifiche hanno efficacia immediata e consentono, limitatamente agli aspetti igienico-sanitari, l'avvio dell'attività o la realizzazione delle modifiche proposte dall'interessato sin dalla data di accettazione presso il Comune.

Art. 36- Norma di rinvio

1. Le norme contenute nel presente Regolamento vanno interpretate alla luce dei principi contenuti nella normativa comunitaria, statale e regionale e si intendono automaticamente abrogate o modificate con l'entrata in vigore di successive disposizioni normative in contrasto, siano esse di carattere comunitario, nazionale o regionale.

2. I riferimenti del presente regolamento a leggi, regolamenti ed altre norme si intendono estesi alle successive modifiche ed integrazione delle stesse.

3. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento comunale sul commercio su aree pubbliche che è pertanto abrogato. Inoltre il presente Regolamento costituisce modifica e integrazione di altri regolamenti vigenti in materia per tutto quanto in contrasto con precedenti disposizioni.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente, ai regolamenti vigenti, alle norme sul diritto di accesso agli atti ed alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione e alle norme sulla tutela della privacy.

Art. 37- Entrata in vigore

Il presente Regolamento è pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line, una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo di pubblicazione.

ALLEGATO A) al Regolamento Comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche.

TABELLA ELENCO POSTEGGI FUORI MERCATO.

UBICAZIONE	N° POSTEGGI E MQ,	TIPOLOGIA
C.so Vitt. Emanuele: lato sx direzione Lanusei dal civico 49 al 53, dal civico 9 al civico 11, e civico n° 5, dal civico 19 al 21	N° 03 da max. mq. 20 Corrispondente ad n° 02 stalli di sosta cad.	Attività commerciale
C.so Vitt. Emanuele: lato sx direzione Lanusei, dal n° civ. 55 al n° civico 57	N° 02 da mq. 10 Corrispondente ad n° 01 stallo di sosta cad.	Attività agroalimentare
C.so Vitt. Emanuele: lato dx direzione Lanusei dal civico 36 a intersezione con via Oratorio	N° 01 da max. 15 mt. lineari x 1 mt.	Attività commerciale
C.so Vitt. Emanuele: lato dx direzione Lanusei, sul marciapiede	N° 15 max. 20mq. Cad.	Hobbistica e artigianato
via Umberto I intersezione con Corso Vitt. Emanuele	N° 01 da max. mq. 20 Corrispondente ad n° 02 stalli di sosta	Attività agroalimentare
via Vittorio Veneto intersezione con Corso Vitt. Emanuele	N° 01 da mq. 20 Corrispondente ad n° 02 stalli di sosta	Attività commerciale
via S. Cecilia intersezione con Piazza Brigata Sassari	N° 01 da max. mq. 20 Corrispondente ad n° 02 stalli di sosta	Attività commerciale
Piazza Brigata Sassari parte della piazzuola adiacente locale bar Euromed	N° 01 massimo di 3 metri lineari x per 1 mt.	Attività commerciale
via Cagliari : lato sx direzione Cagliari spazio antistante attività fioraia e fronte attività F.Ili Boi civico n° 53 - 55	N° 02 da max. mq. 10 Corrispondente ad n° 01 stallo di sosta cad.	Attività commerciale
via Cagliari: lato sx direzione Cagliari civico n° 117	N° 01 da max. mq. 10 Corrispondente ad n° 01 stallo di sosta	Attività agroalimentare
via Cagliari: lato sx direzione Cagliari nell'area pubblica (lottizzazione Vargiu)	N° 02 da max. mq. 20 cad.	N° 01 Attività agroalimentare N° 01 Attività commerciale
via Leonardo Da Vinci: lato sx. direzione Buoncammino spazio nell'area parcheggio asfaltato (tra casa Piras Antonello e Demuro Luciano)	N° 01 da max. mq. 20	Attività agroalimentare
via Tortolì: lato sx direzione Cagliari, nello spiazzo pubblico (fianco immobile Cuccu Gianni)	N° 02 da max. mq. 10 cad.	N° 01 Attività agroalimentare N° 01 Attività commerciale
Via Tortolì : lato destro direzione Tortolì, piazzetta angolo via Iglesias	N° 01 da max. mq. 10	Attività commerciale
zona Cimitero: n° 01 spazio in prossimità degli ultimi parcheggi prima dello spazio sterrato e area nello spazio sterrato	N° 02 da max. mq. 10 cad.	Vendita fiori
Via mare: lato sinistro – direzione la Torre – piazzetta fronte Banco di Sardegna	N° 01 da max. 30 mq.	Attività commerciale

via mare lato sx direzione loc. La Torre , dal civico 17 al civico 21 e dal civico 5A al civico 5C	N° 02 da max. mq. 20 Corrispondente ad n° 02 stalli di sosta cad.	Attività commerciale
via mare : lato sx direzione loc. La Torre (piazzetta comunale)	N° 01 da mq. 10	Attività agroalimentare
via mare lato dx direzione loc. La Torre n° 01 spazio (prossimità ingresso deposito gas)	N° 01 da max. mq. 10	Attività agroalimentare
Loc. Corte Accas: lato sx direzione loc. La Torre, nell'area servizi fianco Hotel Baia Azzurra	N° 04 da max. mq. 10 cad.	Hobbistica e artigianato
loc. La Torre lato sx direzione La Torre tratto compreso tra intersezione via degli Oleandri e parcheggio pubblico asfaltato in via della Torre	N° 25 da max. mq. cad.	Hobbistica e artigianato Attività commerciale
via della Torre , lato dx direzione La Torre, tratto compreso tra gli accessi al parcheggio pubblico asfaltato	N° 09 da max. mq. cad.	Attività agroalimentare
via della Torre lato sx direzione La torre, (spazi fronte Hotel La Torre)	N° 09 da max. mq. cad.	Attività artigianali
via della Torre , lato dx direzione La Torre, nel marciapiede/banchina adiacente hotel Domus de Janas e ingresso accesso pedonale, solo in occasione di manifestazioni dove è prevista la chiusura al traffico;	N° 02 da max. mq. cad.	Attività agroalimentare
loc. Sa Marina spazio nell'area verde pubblico in corrispondenza dell'intersezione via Sa Marina e viale San Giovanni	N° 01 da max. mq. 20	Attività agroalimentare
loc. Sa Marina spazio nell'area verde pubblico in corrispondenza dell'intersezione via Sa Marina e via Delle Ginestre,	N° 01 da max. mq. 20	Attività agroalimentare